

STATUTO ORGANICO
DELL'ASILO INFANTILE
REGINA MARGHERITA

IN

GORLA MAGGIORE

CAPO I.

Istituzione, sede, denominazione, scopo,

redditi dell'Asilo.

*1. Il Comune di Gorla Maggiore, dal nome di Asilo
di Carlo*

1. È istituito in Gorla Maggiore, frazione del Comune amministrativo di Gorla Minore un'Asilo Infantile, che posto sotto l'alto patrocinio della Regina Margherita ed assunta la denominazione di Asilo Infantile Regina Margherita, fu eretto in Corpo Morale con Regio Decreto 26 Giugno 1879 e si regge secondo le norme della Legge 3 Agosto 1862 N. 753 e del Regolamento 27 Novembre 1862 N. 1007.

2. Scopo di questo Asilo è di raccogliere tutti i giorni, esclusi i festivi e quelli delle vacanze accordate alle Signore Maestre, i fanciulli indigenti d'ambo i sessi della detta frazione in età non minore di anni tre nè maggiore di anni sei, per custodirli, curarne la salute e la conveniente istruzione ed educazione religiosa e morale secondo la capacità del locale e le forze economiche dell'Asilo.

3. Verranno accettati anche fanciulli di famiglie benestanti dietro una mensile retribuzione che verrà indicata nel Regolamento Interno dietro il parere degli Azionisti.

4. Migliorando le condizioni economiche dell'Asilo verrà somministrata ai fanciulli una misura dentro la giornata.

5. I mezzi con cui l'Opera Pia provvede allo scopo di sua istituzione consistono:

a) Nei redditi provenienti dal lascito di *Donna Rosa Maria D. Carlo Macchetti* con testamento olografo 2 Marzo 1872.

b) Dalla Causa Pia Zerbi di *Giulia Maggiore*.

c) Dalle gratuite prestazioni d'opere a favore dell'Asilo.

d) Nelle azioni risultanti da volontarie sottoscrizioni.

9) Nelle retribuzioni degli alunni come all'articolo 3.

6. Le azioni sono di *L. 5* annue pagabili anticipatamente in una o due rate a piacere nei

mesi di Gennaio e di Luglio, e sono obbligatorie per anni *pro perpetuo* di *Luigi* *Di Azionista* *essa Socio Contribuente* *chiuso* *che si sottoscrive* *altrando per* *anni* *di L. 5* *e per periodo di* *temporali* *br. precedente.* *colle* *Chilrelargira* la somma di *L. 50* o più sarà *chiamato Socio Perpetuo.*

9) Quelle persone poi che concorreranno a formare il Patrimonio di questo Pio Istituto o durante la loro vita o con lasciti non inferiori a *L. 500* acquistano il nome di *Benefattori* dell'Asilo.

10. Nell'aula principale dell'Asilo verranno in distinte tabelle registrati i nomi:

- a) Dei Benefattori dell'Asilo.
- b) Dei Soci Perpetui.
- c) Degli Azionisti o Soci ~~contribuenti~~.

11. I Soci contribuenti, i Soci perpetui ed i Benefattori del Pio Istituto si raduneranno, in *Assemblea Generale* nell'ultimo di ogni anno, e straordinariamente ogni qualvolta i bisogni dell'Asilo lo richieggano, dietro avviso posto all'ingresso della Casa dell'Asilo o lettera ricapitata al loro domicilio.

12. La presidenza dell'Assemblea si devolve al Socio intervenuto che avrà riportata la maggioranza relativa di voti o sarà stato nominato per acclamazione; esclusi i Soci componenti la Direzione dell'Asilo.

13. Le riunioni dell'Assemblea sono valide quando interviene almeno il terzo degli aventi

diritto. In mancanza di tale numero si fissa una seconda adunanza nella quale le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli Azionisti intervenuti. Le deliberazioni relative sono adottate a maggioranza di voti.

14. L'Assemblea Generale degli Azionisti:

a) Nomina nel proprio seno due membri della Commissione che dirige gratuitamente l'Asilo e ne amministra il patrimonio (a sensi del seguente articolo).

b) Nomina tre Signore preferibilmente tra le Azioniste col titolo di Visitatrici dell'Asilo e queste dureranno in carica un'anno e saranno sempre rieleggibili.

c) Nomina parimente fra i Signori Azionisti alcuni Promotori coll'incarico di raccogliere azioni ed elargizioni a favore dell'Asilo.

d) Esamina ed approva i resoconti dell'Amministrazione.

e) Discute e delibera sull'andamento morale dell'Asilo.

f) Propone quelle modificazioni allo Statuto Organico, che fossero suggerite dall'opportunità e dall'interesse dell'Asilo sopra proposta in iscritto della Commissione direttrice ed amministratrice.

Amministrazione e Direzione.

15. L'Amministrazione dell'Asilo è affidata ad un'apposita Commissione di cinque membri detta Direzione dell'Asilo. Sono membri nati di questa Commissione il Presidente della Congregazione di Carità — il Parroco locale per tempo — l'Assessore anziano locale. Gli altri due membri vengono nominati dall'Assemblea Generale degli Azionisti giusta l'art. 14 — dureranno in carica cinque anni e potranno essere rieletti.

16. Appartiene alla Direzione l'amministrazione materiale e morale dell'Asilo; dessa:

a) Convoca l'Assemblea Generale degli Azionisti tanto in via ordinaria che straordinaria;

b) Rende conto annualmente all'Assemblea della sua gestione, e presenta il movimento statistico dei fanciulli raccolti nell'Asilo.

c) Nomina le Maestre con patenti, le praticanti, le inservienti.

d) Licenzia e costituisce provvisoriamente il personale addetto all'Asilo, salvo a riferirne all'Assemblea Generale degli Azionisti per un definitivo provvedimento. Verificandosi però il bisogno di un'arresto del personale educativo od

e) Rassegnare alla fine di ciascun anno alla Deputazione Provinciale una relazione esatta sull'andamento morale, economico e direttivo, non che sulle economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti e conseguibili.

f) Provvedere per la manutenzione dei mobili, per la conservazione degli stabili, capitali, censi, livelli, per l'accrescimento delle entrate, per la possibilità e convenienza di ridurre le spese per la conversione in Rendita pubblica, sul gran libro del Debito Pubblico consolidato, e per ogni altro miglior impiego degli averi provenienti da rendita di beni od altrimenti, per la rivendicazione dei giusti diritti, per l'avviamento delle liti; per la reintegrazione in caso di turbato possesso, per le servitù passive, etc.

g. Prendere in attento esame nei primi giorni dell'anno, gli inventari, facendovi compilare gli stati di variazione, trasmetterli tosto all'Autorità Governativa, come è prescritto dagli Articoli 8 e 9 dalla Legge più volte citata.

72 ~~28~~ Le condizioni per l'ammissione dei fanciulli nell'Asilo, le norme della disciplina, interna dello stesso, le incombenze del personale stipendiato verranno stabilite nell'apposito Regolamento interno, che sarà sottoposto all'approvazione della Deputazione Provinciale, ed esposto in una delle aule dell'Asilo.

come incarico. In ogni caso, l'Amministrazione dovrà essere incaricata con autorizzazione straordinaria del Consiglio Provinciale e con nomina G.N.P.O. III.

74 - ~~28~~ Qualora per qualunque eventualità avesse a cessare l'Asilo di carità per l'Infanzia, il patri-
monio, di cui fosse ancora provveduto, passerà alla locale Congregazione di carità, che ne disporrà a favore dei poveri della frazione di Gorla Maggiore, preferibilmente per iscopo educativo e di pieno accordo col Parroco locale per tempo.

Gorla Maggiore, li 1 Giugno 1879.

La Commissione Promotrice:

AVV. GIUSEPPE BENNATI, *Presidente della Congregazione di Carità* — S. DIONIGI PIROVANO, Parroco,
P. GIANNI LUIGI.

MINISTERO DELL'INTERNO

V. d'ordine di S. M. Il Ministro

DEPRITIS